



COMUNE DI VILLAURBANA

Provincia di Oristano

Via Roma n. 24 – C.A.P. 09080 – tel. 0783 44104 – 0783 44636 – C.F. – P.I. 00071740955 – e-mail protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it

Ufficio dell'Ufficio Affari Generali PNRR Socio Culturale
info@comune.villaurbana.or.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE
OPERANO SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLAURBANA
ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Premesso che il Comune di Villaurbana con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.06.2019, integrato con deliberazione del C.C. n. 18 del 30/07/2019 e n.20 del 10/07/2023 ha approvato il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocini ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici ed Enti privati al fine di disciplinarne i rapporti per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

Richiamati la determinazione n. 10 del 24.01.2024 avente ad oggetto " concessione contributi alle associazioni/società sportive che operano sul territorio del Comune di Villaurbana anno 2024 Approvazione avviso e modulo di domanda";

RENDE NOTO

che i soggetti interessati possono presentare istanza, entro e non oltre il giorno 23.02.2024

per la concessione di contributi previsti dal "Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocini ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici ed Enti privati " secondo quanto di seguito disciplinato e per le manifestazioni/attività SPORTIVE che si svolgeranno nell'anno 2024.

ART. 1 FINALITA'

Il presente avviso è finalizzato: alla concessione di contributi ordinari per la gestione delle attività sportive: si tratta di sostegni erogati alle società/associazioni sportive per la gestione ordinaria delle proprie attività a parziale copertura delle spese sostenute per l'attività stagionale;

Art. 2 DESTINATARI

1. Possono accedere ai benefici economici di cui al presente regolamento le società/associazioni sportive che inoltrino domanda al Comune con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- b) pratichino regolare attività agonistica dilettantistica o anche a livello amatoriale durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva, o svolgano attività di promozione dello sport per i bambini e ragazzi;
- c) abbiano sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Villaurbana;

- d) l'accesso ai contributi è limitato esclusivamente alle società/associazioni sportive inserite all'Albo comunale delle associazioni del Comune di Villaurbana.

Art. 3 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse che il Comune di Villaurbana intende destinare al parziale sostegno di progetti, adeguatamente documentati, che le associazioni intendono attivare nell'anno 2024, ammontano a **€. 7.000,00** e saranno destinate a sostenere iniziative per le quali il Comune si fa carico di una parte dei costi, ritenendole meritevoli di interesse pubblico.

Si precisa che l'adesione al presente avviso non impegna l'Amministrazione Comunale all'attribuzione dei contributi in oggetto.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze, compilate e sottoscritte dal Legale rappresentante, secondo il modello B allegato, dovranno essere indirizzate all'Ufficio Affari Generali PNRR Socio Culturale e consegnate all'Ufficio Protocollo, entro il giorno **23.02.2024** corredate dalla seguente documentazione:

per il primo anno:

- a. Copia dello statuto;
- b. Copia dell'atto costitutivo;
- c. Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi della società/associazione;
- d. Programma delle attività e delle iniziative in programma per l'anno incorso;
- e. Elenco atleti tesserati;

per anni successivi al primo:

- a. Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi della società/associazione;
- b. Programma delle attività e delle iniziative in programma per l'anno incorso;
- c. Elenco atleti tesserati;
2. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente.
3. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 32 del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocinii ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici ed Enti privati, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, approva il piano di riparto a favore delle società/associazioni sportive ammesse al contributo. Col medesimo atto stabilisce le società/associazioni escluse dal riparto e ne precisa le motivazioni. Di quanto disposto viene data comunicazione formale a ogni singolo soggetto richiedente.

Art. 5 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

L'accoglimento delle iniziative proposte avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale e dallo Statuto Comunale che favorisce l'attività delle associazioni sportive operanti sul proprio territorio.

L'Ufficio Affari Generali PNRR Socio Culturale provvederà ad istruire le richieste di contribuzione pervenute valutandone l'ammissibilità.

La concessione del contributo è subordinata alla valutazione da parte dell'Amministrazione, soprattutto in riferimento alle finalità delle iniziative proposte, alla tipologia degli interventi, alla continuità di attività gradite alla collettività e alla possibilità finanziaria dell'ente.

La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

Art. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione comunale, il Responsabile del Servizio provvederà alla presentazione alla Giunta comunale della proposta di approvazione delle manifestazioni e assegnazione dei contributi;

2. Il riparto dei contributi avverrà nel seguente modo:

- Si somma il totale delle spese preventivate per l'anno sportivo delle società partecipanti .
- Si divide l'importo del contributo disponibile per il totale della spesa preventivata delle società sportive.
- Si ottiene un coefficiente x .
- Il coefficiente x è moltiplicato per la spesa preventivata da ogni accociazione/società sportiva ammessa.
- Si ottiene l'importo del contributo assegnato alla società partecipante,.
- Il rapporto così ottenuto sarà utilizzato per la ripartizione del contributo, e dovrà essere mantenuto anche in fase di rendicontazione. Pertanto se la spesa rendicontata è inferiore a quella accordata, il relativo contributo sarà rideterminato in proporzione al rapporto calcolato in base alla spesa effettivamente sostenuta, e le economie realizzate resteranno nella disponibilità dell' Ente. Se la spesa sostenuta è superiore a quella ammessa il contributo non sarà superiore a quello precedentemente determinato

Art. 7 - Liquidazione del contributo

1. Con la medesima determinazione di approvazione del piano di riparto, il Responsabile del servizio provvede ad erogare alle società/associazioni sportive beneficiarie, un acconto pari al 80% del contributo assegnato.
 2. L'erogazione del saldo, pari al 20% del contributo, avviene, entro 30 giorni dalla presentazione al Responsabile del servizio di apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Copia del bilancio consuntivo per l'anno sportivo precedente;
 - b. Relazione sull'attività svolta nell'anno;
 - c. Pezze giustificative delle spese sostenute.
- Il contributo liquidato a ciascuna società non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali altre entrate.

Art. 8 SPESE AMMESSE e NON AMMESSE

Le spese ammissibili a contributo saranno esaminate sulla base delle singole iniziative proposte e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b. spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c. acquisti di beni durevoli (se non strumentali alla realizzazione della singola attività proposta) e realizzazione di strutture stabili;
- d. autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e. Rimborso spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni a eccezione di quanto specificato per i soggetti indicati nell' articolo 20 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni alle Associazioni;
- f. Spese relative all'acquisto di alimenti e bevande. (Saranno considerate solamente quelle giustificate dalla natura dell'evento o attività e comunque per una misura non superiore al 10% della spesa sostenuta e rendicontata per tale tipologia di acquisti. Le spese per importi eccedenti la suddetta quota del 10% non verranno ammesse a rendiconto e dunque non saranno oggetto di rimborso.) E' ammessa una deroga esclusivamente per

- eventi/manifestazioni o attività che hanno come finalità principale la promozione di prodotti tipici della gastronomia locale.
- g. Spese non dettagliate in modo specifico;
- h. Oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- i. Oneri relativi ad attività di formazione;
- j. Oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
- k. Spese di acquisto di materiale usa e getta non riciclabile (Stoviglie, bicchieri, ecc..)
- l. Oneri relativi a seminari, Convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- m. Rimborsi spese per consumi di energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
- n. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), se detraibile;
- o. Ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia supportata da adeguata documentazione;
- p. Eventuali compensi ufficiali per prestazioni professionali la cui prestazione fa parte del programma approvato e non venga dimostrata la qualificazione professionale o artistica o culturale a svolgere la prestazione a eccezione di quelle figure professionali che svolgono attività o mansioni per le quali non è prevista l'iscrizione ad albi o registri professionali secondo quanto indicato dalla normativa vigente.

ART. 9 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

- Fatture o ricevute fiscali (in originale e/o copia conforme)o documenti di spesa intestati all'organismo al quale è diretto il contributo;
- Dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 -comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
- F24 attestanti il versamento della Ritenuta d'Acconto;

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a. i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b. i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c. le voci di spesa;
- d. l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);
- e. Attestazione per ciascuna fattura/ricevuta/prestazione occasionale, del tipo di fornitura e/o prestazione resa, con l'indicazione della data e la destinazione della forniture e/o prestazione

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Previo diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo

dell'eventuale anticipazione corrisposta, salve cause di impedimento indipendenti dalla volontà dell'organizzatore a cause di forza maggiore. In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività continuative per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

Si precisa inoltre che:

- Non si procederà all'erogazione del saldo del contributo, e verrà richiesta la restituzione dell'anticipazione nelle seguenti ipotesi:
- Nel caso in cui nell'anno per il quale è stato concesso il contributo non si sia svolta alcuna attività;
- Nel caso in cui il rendiconto sia incompleto, approssimativo e non rechi, a corredo, le pezze giustificative;

Art. 10 DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

Non sono ammesse le domande di contributo o altro beneficio presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando.

Alle Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Le Associazioni che usufruiranno dei contributi consentiranno l'accesso alla documentazione e atti in loro possesso, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii, che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di contributo.

Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente bando che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

Contro i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del beneficio concesso è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla comunicazione.

ART. 11 INFORMAZIONI

Referente per tale avviso pubblico, al quale sarà possibile rivolgersi per qualunque chiarimento, è la Sig.ra Paola Valentina Concudu, Responsabile del Procedimento- e-mail: info@comune.villaurbana.or.it

Ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Villaurbana, con sede in Via Roma n.24, in persona del Sindaco in carica.

Tutta la documentazione inerente il presente procedimento (Regolamento, avviso e modulistica) è scaricabile sul sito www.comune.Villaurbana.or.it – sezione Albo Pretorio on-line.

Villaurbana, lì 24.01.2024

**Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali
PNRR Socio Culturale**

Antonio Cipollaro

Il Responsabile del Procedimento

Paola Valentina Concudu